

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE FAMIGLIA

E

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
SEZIONE TERRITORIALE DI UDINE

PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATI ED AVVOCATI IN RELAZIONE
ALLE SPESE STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA PROLE
NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO,
NONCHE' NEI PROCEDIMENTI EX ART. 337 TER C.C.

L'assegno mensile da porsi a carico del genitore non convivente con i figli, va corrisposto nella misura non inferiore ad euro 150,00 per un figlio e non inferiore ad euro 200,00 per più di un figlio; per tutti i dodici mesi dell'anno a titolo di concorso al loro mantenimento ed è inteso a sopperire pro-quota alle loro esigenze primarie e cioè vitto (comprensivo del costo della mensa scolastica), vestiario e piccole spese ordinarie.

L'A.N.F. viene di regola percepito dal genitore convivente con i figli, salvo diverso accordo.

Le spese straordinarie necessarie per la prole devono essere ripartite al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, o salvo diverso provvedimento giudiziario.

1. Le spese straordinarie escluse dall'assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti:

1a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento; in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.

1b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, compresa la frequentazione di un corso universitario limitatamente alla durata integrale del corso universitario scelto dai figli. Libri di testo, corredo di

3. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.

4. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico, o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.


5. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarò effettuata, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.

6. Sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.

Udine, li

Il Presidente V. del Tribunale di Udine

dot. Francesco Venier



Il Presidente della Sezione di Udine

Osservatorio di Famiglia

avv. Emanuela Comand

